Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Camera dei Deputati

Commissione Finanze

AUDIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DEL SISTEMA NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE

ATTO DEL GOVERNO N. 152
(artt. 1 e 18 della legge 9 agosto 2023 n. 111)

PREMESSA

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro desidera esprimere il proprio apprezzamento a codesta eccellentissima Commissione parlamentare per l'opportunità che viene offerta di formulare le proprie valutazioni in merito allo "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, atto del governo n. 152". Le osservazioni e le proposte, senza alcuna pretesa di completezza od esaustività, si sono concentrate con particolare riferimento al contenuto dell'art. 12, rubricato "Disposizioni in materia di dilazione", norma di rilevante impatto sull'attività di contribuenti e professionisti.

Nel rinnovare il proprio ringraziamento, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro conferma la propria disponibilità a fornire chiarimenti e ulteriori approfondimenti nel merito.

ART. 12 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DILAZIONE

1. Dilazione e crisi d'impresa

Come è noto, l'articolo 25-novies del d.lgs. n. 14/2019 – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – disciplina le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.

Nel caso che ci occupa, è prevista la segnalazione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, auto dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

La norma pare far discendere l'obbligo per l'agente della riscossione di effettuare la segnalazione anche laddove, al momento della verifica dei crediti affidati per la riscossione, i debiti scaduti siano stati nelle more oggetto di dilazione ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973 (che l'art. 12 dello schema di decreto in oggetto intende novellare).

Osservazioni e proposte

Si propone di sterilizzare gli effetti di tale norma qualora i debiti, pur scaduti, al momento in cui l'Agente della riscossione procede alla verifica dei presupposti, siano stati oggetto di dilazione ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.

Si propone pertanto di inserire all'articolo 12 il seguente comma 5:

"All'articolo 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, auto dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni e non dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.».

2. Parametri per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà

L'art. 12 dello schema di decreto inserisce il nuovo comma 1.2 all'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel quale vengono declinati i parametri per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, prevedendo che la stessa sia effettuata avendo riguardo:

a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Osservazioni e proposte

L'utilizzo dell'ISEE, ovvero di un indicatore dedicato al nucleo familiare, condizionerebbe l'accesso al versamento rateale del debito all'entità di redditi, beni e liquidità finanziaria non disponibili all'imprenditore, in quanto posseduti dal coniuge o da altro familiare compreso nello stato di famiglia (rilevante ai fini ISEE). La versione della norma, prevista dallo schema di decreto, potrebbe creare potenziali violazioni del diritto di parità di accesso dell'imprenditore al versamento rateale del debito; esso, infatti, nel caso di nucleo familiare con valori ISEE particolarmente alti (dovuti principalmente dal coniuge o altro familiare), risulterebbe condizionato da fatti giuridici riguardanti terzi soggetti e pertanto indipendenti dalla sua volontà.

Si propone di utilizzare, ai fini dell'accesso al versamento rateale in oggetto, i medesimi valori reddituali, finanziari e patrimoniali oggi considerati ai fini ISEE, tenendo però solamente conto del debitore, in luogo dell'intero nucleo familiare. Si dovrebbe, altresì, nella valutazione della situazione del debitore, privilegiare l'entità del suo attivo circolante, riconoscendo, di converso, un peso minore a immobilizzazioni e patrimonio personale, in quanto valori economici destinati a permanere in modo durevole nel patrimonio della ditta o della persona fisica e pertanto non facilmente utilizzabili, nel breve periodo, al fine di onorare un debito esistente.

3. Modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

L'art. 12 dello schema di decreto inserisce il nuovo comma 1.3 all'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, rinviando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2, nonché di particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettività difficoltà si considera comunque sussistente, anche nelle ipotesi in cui, con l'applicazione dei predetti parametri sarebbe precluso l'accesso alla dilazione, nonché di specifiche modalità di valutazione della situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, per i quali non sia possibile applicare i relativi parametri (lettere a) e b)).

Nel dettaglio lo schema di decreto prevede:

1.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresì individuati:

a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;

b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).

Osservazioni e proposte

Il nuovo comma 1.3 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 oltre alla determinazione dei "particolari eventi" e delle "specifiche modalità di valutazione", inerenti alla valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

Si propone di prevedere direttamente nella norma (fonte primaria) che la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà debba essere effettuata dai soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ed indicati all'art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 322/1998, rimandando esclusivamente ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di applicazione, valutazione e documentazione dei parametri utili allo svolgimento di tale analisi.